

perseguire obiettivi di formazione e riqualificazione professionale, per pensionati che intendano continuare a lavorare. Principalmente per i soci necessari (in considerazione dell'integrazione o del sussidio percepiti), ma anche per i soci volontari dovranno essere precisate le incompatibilità e le penalizzazioni (es. perdita dell'integrazione, del sussidio, degli eventuali benefici derivanti dallo status di socio: espulsione o recesso automatico, ecc.) per l'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa, occulta o meno, e per l'ipotesi di rifiuto del "comando". In un secondo momento, avviata la struttura, dovrebbero essere associati alla stessa tutti i potenziali lavoratori contingentemente non occupati (salva restando la possibilità di adesione volontaria).

Rimandando ai paragrafi successivi l'approfondimento della proposta suaccennata, resta ora da sottolineare quello che appare l'elemento più innovativo della stessa, e cioè *lo sganciamento del trattamento economico corrisposto dallo Stato dal mantenimento in vita del preesistente rapporto di lavoro con l'azienda, che ricorre alla C.I.G.*, per lo meno dopo che sia trascorso un determinato periodo transitorio.

È noto che l'attuale uso della C.I.G., e in particolare della gestione degli interventi straordinari, costituisce di fatto un elemento primario di rigidità sul mercato del lavoro alimentando oltre tutto il mercato del lavoro non istituzionale.

La percezione dell'indennità di C.I.G. in costanza di vincolo con l'azienda anche dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo (ad es. oltre sei mesi continuativi) disincentiva i soggetti da ogni ricerca di ulteriore collocazione e riduce la disponibilità ad accettarla quando venga proposta, provocando una grave distorsione nel funzionamento del mercato del lavoro in quanto si privilegia in modo abnorme chi fruisce di trattamenti di questo tipo.

Se quindi appare equo assicurare tutto o quasi il trattamento economico corrispondente al rapporto di lavoro quando il lavoratore non per sua colpa si trovi nell'impossibilità di effettuare le sue prestazioni, e questo anche per un lungo periodo di tempo, non appare né equo né razionale cumulare tale trattamento con una sorta di immobilità garantita a tempo indeterminato rispetto alla specifica posizione lavorativa corrispondente allo stesso rapporto.

È questo un nodo che deve essere preliminarmente risolto, perché esso condiziona la possibilità di restituire al sistema quella parte di mobilità che gli è fisiologica e alla quale non è possibile rinunciare se non a prezzo di un taglio netto delle possibilità di rilancio dello sviluppo. Questo significa, in concreto, assicurare il trattamento di integrazione salariale, quando ne ricorrano le condizioni, anche in misura notevol-